

COMUNE DI ARTA TERME

Variante P.R.G.C. n. 28

**RELAZIONE DI VERIFICA PREVENTIVA DEGLI EFFETTI
SIGNIFICATIVI SULL'AMBIENTE**

Indice

1. Premessa
 - 1.1 Contenuti e scopo del documento
2. Descrizione sintetica della variante
3. Identificazione dei possibili impatti ambientali generati dalle azioni in programma
4. Valutazione dei possibili effetti significativi sull'ambiente con riferimento all'Allegato I del D.L. 152/2006
5. Conclusioni

1. Premessa

La presente verifica di assoggettabilità a VAS , che riguarda la Variante n.28 al PRGC del comune di Arta Terme , viene redatta nell'ambito della procedura prevista ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16 /2008 e s.m.i. e in attuazione alle disposizioni dell'art.12 comma 6 del D.lgs. n. 152/2010 e della legislazione e della normativa vigente in materia .

- *Direttiva 2001/42/CE (Allegato II) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.06.2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente;*
- *Recepimento regionale rappresentato dalla LR 6 maggio 2005 n°11, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Autonoma FVG derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004)";*
- *D.Lgs.3 aprile 2006 n.152, recante norme in materia ambientale come modificata ed aggiornata al D.Lgs. 29.06.2010 n.128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo, a norma dell'articolo 12 della legge 18.06.2009, n.69".*
- *L.R. n.16/2008 e s.m.i. recante "Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo*

La Legge Regionale 6 maggio 2005 n. 11 prevede che, al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile e assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente, la regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici, provvedano alla valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi (P/P) aventi effetti significativi sull'ambiente. (art. 3 – 1° comma).

La procedura di verifica si svolge sulla base dei criteri fissati dall'Allegato 1 Parte II della Direttiva 2001/42/CE, dei contenuti del rapporto ambientale e dei pareri e delle risultanze, consultazioni delle autorità ambientali interessate.

Nella Legge Regionale 16/2008 del 5/12/2008 sono state introdotte alcune specificazioni riguardanti la valutazione ambientale strategica degli strumenti urbanistici comunali. In particolare, l'art. 4 individua nella Giunta comunale l'autorità competente in materia.

1.1 Contenuti e scopo del documento

Il documento di verifica, è redatto con riferimento a quanto richiesto all'art. 12 del D.L. 152/2006 e comprende una descrizione dei contenuti della variante e le informazioni necessarie alla verifica degli impatti significativi sull'ambiente attesi dalla sua attuazione.

I contenuti sono sviluppati con riferimento ai criteri per la verifica di assoggettabilità di cui all'Allegato 1 della Parte II del D.L. 152/2006.

La Giunta Comunale, individuata come autorità competente, dovrà valutare ai sensi della L.R.16/2008 art. 4 comma 3 e sulla base del presente rapporto se le previsioni derivanti

dall'approvazione della variante possono avere effetti significativi sull'ambiente.

2. Descrizione della variante

La variante riguarda i seguenti contenuti:

- parziali modifiche della zonizzazione di piano .
Le modifiche alla zonizzazione riguardano un modesto ampliamento pari a mq. 240 di una zona *B2 – residenziale di tipo estensivo* , lo stralcio di una zona *C - residenziale di espansione estensiva* per una superficie pari a mq. 12.975 e il parziale ampliamento per una superficie pari a mq. 830 di una zona *B0* .
Tali azioni comportano una riduzione delle superfici edificabili pari a mq. 11.905 e delle volumetrie pari a mc. 10.612 determinando una diminuzione del carico insediativo di piano.
- parziali modifiche della normativa di piano
Le modifiche normative riguardano variazioni di carattere non sostanziale attinenti aggiornamenti a disposizioni di legge vigenti , variazioni delle prescrizioni tipologiche finalizzate ad una corretta gestione dello strumento urbanistico e semplificazioni del testo normativo .

2.1 Aspetti paesaggistici

Le modifiche zonizzative proposte non interessano aree soggette a vincolo paesaggistico .

Le modifiche normative che hanno effetti su aree soggette a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 del Codice sono quelle relative alle variazioni delle prescrizioni tipologiche .

Tali modifiche sono coerenti con le prescrizioni d'uso delle Norme di Attuazione del PPR .

3. Identificazione e valutazione dei possibili impatti ambientali generati dalle azioni in programma

Di seguito vengono elencati i possibili impatti che gli interventi previsti dalla variante potrebbero generare sulle principali componenti ambientali ;

Aria –sono rilevabili possibili effetti positivi conseguenti agli interventi in programma in ragione della diminuzione del carico insediativo ;

Acqua – sono rilevabili possibili effetti positivi conseguenti agli interventi in programma in ragione della diminuzione del carico insediativo ;

Suolo – sono rilevabili possibili effetti positivi conseguenti agli interventi in programma in ragione della diminuzione di consumo di suolo indotta dall'azione di riclassificazione di zone residenziali;

Rischi naturali – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma;

Natura e biodiversità – non sono rilevabili possibili effetti conseguenti agli interventi in programma in quanto le aree oggetto di variante sono interne agli ambiti antropizzati e le modifiche normative proposte non confliggono con le azioni di tutela previste dal PRGC

Rifiuti – sono rilevabili possibili effetti positivi conseguenti agli interventi in programma in ragione della diminuzione del carico insediativo;

Rumore – sono rilevabili possibili effetti positivi conseguenti agli interventi in programma in ragione della diminuzione del carico insediativo ;

Energia - sono rilevabili possibili effetti positivi conseguenti agli interventi in programma in ragione della diminuzione del carico insediativo;

Paesaggio – sono rilevabili possibili effetti positivi conseguenti agli interventi in programma in ragione della diminuzione dell'edificabilità;

Popolazione – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma;

Patrimonio culturale/architettonico/archeologico – non sono rilevabili possibili effetti significativi conseguenti agli interventi in programma .

4 . Valutazione dei possibili effetti significativi con riferimento all'Allegato I del D.L. 152/2006

- *in quale misura la variante stabilisce un quadro di riferimento per progetti ed altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse*
Le azioni proposte dalla variante costituiscono modifica al solo quadro di riferimento urbanistico comunale e non hanno effetti su altri progetti e attività.
- *in quale misura la variante influenza altri piani o programmi inclusi quelli gerarchicamente ordinati*
La variante non influenza significativamente altri piani e programmi dell'Ente in quanto interviene puntualmente a modifica di aree già individuate dal vigente strumento generale

- *pertinenza della variante per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile*

La variante non interseca e non incide sugli ambiti di valenza paesaggistico-ambientale né affronta specifiche tematiche ambientali. Le modifiche apportate, per i loro contenuti, non sono relazionabili con temi generali di livello comunale in materia ambientale e di sviluppo sostenibile.

- *problemi ambientali pertinenti al piano o al programma*

I contenuti della variante, per la loro natura e modesta entità non comportano nella loro attuazione problemi ambientali.

- *la rilevanza del piano o del programma per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque)*

I contenuti della variante, per la loro natura e modesta entità non hanno rilevanza per l'attuazione delle principali normative comunitarie nel settore dell'ambiente.

- *probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti, carattere cumulativo degli effetti*

In termini di probabilità, durata, carattere cumulativo, frequenza e reversibilità, i potenziali effetti derivanti dall'attuazione della presente variante risultano nulli.

- *entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate)*

L'area e la popolazione potenzialmente interessata dagli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante sono circoscritte all'ambito comunale.

- *natura transfrontaliera degli effetti,*

La variante non determina implicazioni di natura transfrontaliera.

- *rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti)*

La variante non apporta allo strumento urbanistico elementi e/o previsioni di rischi per la salute umana o per l'ambiente.

- *valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa:*

- *delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale,*
- *del superamento dei livelli di qualità ambientale o dei valori limite,*
- *dell'utilizzo intensivo del suolo,*

La modesta dimensione e rilevanza delle azioni proposte sono tali da non compromettere o alterare le caratteristiche delle aree interessate che non presentano particolari valori o vulnerabilità.

- *effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.*

All'interno del territorio del Comune di Arta Terme non sono presenti Siti di importanza comunitaria né Zone di protezione speciale .

Le azioni proposte non introducono elementi o azioni in grado di produrre inquinamento e disturbi ambientali, o alterare, in senso negativo, il sistema ecologico e la biodiversità dell'habitat.

5. Conclusioni finali

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate si ritiene che per la Variante n. 28 al vigente PRGC del comune di Arta Terme non sia necessario procedere con l'applicazione completa della procedura di "Valutazione Ambientale Strategica (VAS)" in quanto:

1. non determina effetti significativi sull'ambiente poiché comporta variazioni zonizzative e normative che si inseriscono all'interno del quadro complessivo già strutturato del PRGC e determina sia una diminuzione del consumo di suolo che dell'edificabilità e del carico insediativo;
2. non incide sulle componenti ambientali;
3. non rientra nel campo di applicazione di cui all'art. 6 comma 2) lettere a) e b) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
4. non è rilevante in termini di attuazione della normativa ambientale comunitaria.